



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	GOLIA	ALFREDO	Presidente
☐	SORRENTINO	ARMANDO	Relatore
☐	ASTOLFI	GABRIELE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7334/12
depositato il 27/06/2012

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRQB00017/2012 ASSENTI
2005

SANZIONI

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRQB00017/2012 ASSENTI
2006

SANZIONI

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRQB00017/2012 ASSENTI
2007

SANZIONI

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DOTT. ALON KASHANIAN E DOTT. STEFANO NORO
VIA EGADI N. 7 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 7334/12

UDIENZA DEL

20/03/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

3042/05/14

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/3/2014

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig.ra _____ impugnava tempestivamente l'atto di irrogazione sanzioni n. T9BIRQ00017/2012 di € 22.909,83 comminate con il cumulo giuridico, sul monitoraggio fiscale ex art. 4 e 5 D.L. 167/90 per gli anni 2005-2006-2007, eccependone la nullità perché fondato su dati ed informazioni non utilizzabili *"in quanto di provenienza illegittima/illecita"*, *"fondato su dati bancari non acquisiti secondo le tassative regole ex art. 32 del DPR 600/73"*, *"fondato su dati ed informazioni non utilizzabili in quanto inattendibili"*; ancora, eccepiva la nullità dell'atto poiché riferito a documenti non conosciuti dalla destinataria ed a questo non allegati ed, infine, denunciava la violazione della Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio, pertanto ne chiedeva l'annullamento col favore delle spese.

La vicenda trae origine da una banca dati ormai universalmente conosciuta, perché così indicata dalla stampa economica, quale "Lista Falciani", secondo cui la ricorrente avrebbe detenuto presso la _____ di Ginevra titoli e disponibilità finanziarie per importi oscillanti tra \$ 211.754,48 e \$ 288.275,73 nel triennio 2005/2007, importi non denunciati nel quadro "RW" dei rispettivi esercizi finanziari di competenza, il che ha indotto l'Agenzia a comminare la sanzione qui controversa.

Si costituiva in giudizio la convenuta che, dopo una eccezione di inammissibilità per difetto di costituzione in giudizio, poi risultata infondata *per tabulas*, controdeduceva che le prime quattro eccezioni attoree erano *"basate sulla medesima doglianza riguardante, sostanzialmente, l'inutilizzabilità ed inattendibilità della documentazione posta a base dell'atto impositivo, in quanto acquisita irrualmente"* e contestava tale tesi in quanto le notizie erano state acquisite per il tramite del Comando Generale della Guardia di Finanza, l'inutilizzabilità è una forma d'invalidità specifica degli atti aventi rilevanza probatoria propria del diritto penale mentre *"questa fattispecie sanzionatoria non è prevista dalle norme che regolano l'accertamento tributario"* in quanto non prevista in modo specifico, pertanto chiedeva il rigetto del ricorso con la condanna alle spese di lite.

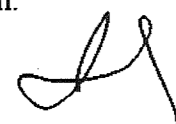
Con tempestiva memoria la difesa attrice contestava l'eccezione di inammissibilità e depositava copia della sentenza n. 116/44/13 di questa CTP che aveva annullato nei confronti della stessa ricorrente l'avviso di accertamento per l'anno 2005 avendo ritenuto inutilizzabili i dati della Lista Falciani.

La Commissione, esaminati gli atti ed i documenti di causa, uditi il relatore e le parti, così decide.

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Commissione rileva che la vicenda riguarda rapporti bancari asseritamente intrattenuti con l'Istituto di Credito Svizzero _____, venuto alla ribalta delle cronache per la nota vicenda della "Lista Falciani" (archivio di dati su rapporti bancari intrattenuti da risparmiatori con l'istituto bancario elvetico del quale il Falciani era dipendente), archivio divenuto oggetto di furto da parte di questi che li ha trasmessi allo Stato Francese che, a sua volta, li ha resi disponibili ad altri stati, tra cui l'Italia; pertanto questo Collegio condivide le conclusioni della CTR Lombardia (sentenza n.



11/20/13 del 28/1/2013) che ne ha sancito l'inutilizzabilità anche in sede di accertamento tributario quale conseguenza del fatto che "l'utilizzo delle informazioni acquisite dalle Autorità francesi costituisce un reato previsto e punito dall'art. 3 della legge 281/06", come da condividere sono gli ulteriori assunti della stessa sentenza "A tutto ciò potrebbe aggiungersi anche, paradossalmente il reato di ricettazione e art. 648 CP" e "(...) i documenti di cui la Direzione Provinciale evidenzia la genuinità, sono chiaramente frutto di una condotta delittuosa nei confronti del contribuente (...), difettando di qualsiasi visto di conformità rispetto agli originali".

Ma vi è di più, a pagina 3 cpv 7, dell'atto impugnato, l'Agenzia scrive: "Come da processo verbale di Costatazione n. 226/2011 notificatoLe in data 08/02/2011, la Guardia di Finanza - Compagnia di Magenta - ha provveduto ad: Analizzare la scheda cliente (fiche) della Banca di Ginevra, codice BUP e profilo codice , acquisita dalla Guardia di Finanza presso l'Amministrazione fiscale francese attraverso canali della collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE (.....); Analizzare il portafoglio denominato <10228ZA>, compreso nella scheda cliente <fiche> sopra indicata, intestata alla S.V. (.....)".

Orbene, l'Agenzia non ha versato in atti, ed era suo onere farlo, né il Processo Verbale di Costatazione né la "fische", infatti l'unico documento che ha esibito è la nota spese, mentre avrebbe dovuto mostrare all'organo giudicante tutta la documentazione sulla quale si è basato il procedimento amministrativo, non potendo quest'ultimo sentenziare sulla base di una mera narrazione dei fatti.

L'unica traccia di documentazione si rinviene tra gli allegati prodotti dalla ricorrente e rappresentata da una fotocopia di una scheda intestata alla stessa (allegato n. 2 della produzione attorea), corredata da un paio di timbri illeggibili e riportante dei numeri di difficile interpretazione.

Nulla è dato sapere di controlli e valutazioni circa la provenienza e la conformità del documento posto a base dell'accertamento, visto che il PVC fa fede fino a querela di falso in merito alle dichiarazioni contenutevi e sottoscritte dai verbalizzanti ma non certamente in merito alla provenienza dei documenti ivi allegati e alla conformità degli stessi all'originale; la mancanza del PVC agli atti di causa non permette di conoscere se questi profili abbiano costituito oggetto di attestazione da parte dei verificatori in detto documento.

Pertanto, anche per questo motivo il Collegio propende per l'annullamento dell'atto in assenza di dimostrazione da parte dell'Ufficio dell'autenticità della documentazione posta a base dell'irrogazione delle sanzioni e della sua conformità ai documenti originali.

Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.

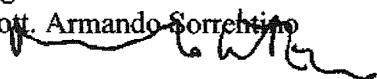
PQM

La Commissione accoglie il ricorso e pone a carico dell'Agenzia il pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,000 onnicomprensive.

Così deciso in Milano, il dì 20/3/2014.

Il giudice estensore

Dott. Armando Sorrentino



Il Presidente

Dott. Alfredo Golia

